

Assicurazione di responsabilità civile privata

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione 04.2019

Indice

I	Disposizioni generali	2	II	L'Assicurazione di responsabilità civile privata	3
1	Introduzione	2	18	Oggetto dell'assicurazione	3
2	Estensione dell'Assicurazione di responsabilità civile privata	2	19	Persone assicurate	3
3	Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione	2	20	Rischi assicurati	3
4	Contenuto del contratto	2	21	Oggetti affidati	6
5	Obbligo di notifica	2	22	Assicurazioni complementari	6
6	Modifica dell'assicurazione	2	23	Esclusioni generali	8
7	Obbligo di notifica e altri obblighi	2	24	Validità territoriale e temporale	8
8	Obblighi in caso di sinistro	2	25	Prestazioni della CSS	8
9	Disdetta in caso di sinistro	2	26	Aliquota percentuale	8
10	Altri possibili motivi d'annullamento	2	27	Obbligo di notificare un sinistro	8
11	Pagamento del premio e rimborso	2	28	Liquidazione del sinistro e conduzione del processo	8
12	Modifiche della tariffa dei premi	3	29	Scadenza del versamento delle prestazioni	9
13	Prescrizione	3			
14	Cessione di diritti di prestazioni	3			
15	Pretese verso terzi	3			
16	Diritto applicabile	3			
17	Luogo d'adempimento e foro competente	3			

I Disposizioni di carattere generale

1 Introduzione

Il qui seguente testo redatto in forma maschile vale per analogia anche per persone di sesso femminile.

2 Estensione dell'Assicurazione di responsabilità civile privata

L'Assicurazione di responsabilità civile privata protegge il patrimonio del contraente e dei suoi familiari contro le conseguenze finanziarie dovute a pretese legali avanzate da terzi in materia di responsabilità civile per danni a persone, animali, cose o patrimoni.

La CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata «CSS») assume inoltre i costi per la difesa contro pretese ingiustificate se per il sinistro esiste una copertura.

3 Inizio, durata e scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza. Il contratto ha la durata minima di un anno. Il contratto si prolunga di un ulteriore anno se non è stato disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza risp. prima della seguente scadenza principale/scadenza del premio. La disdetta è considerata avvenuta in tempo utile se pervenuta presso la CSS risp. presso il contraente entro l'ultimo giorno che precede l'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.

4 Contenuto del contratto

Se il contenuto della polizza oppure delle appendici relative alla stessa non coincidono con quanto concordato, il contraente deve chiedere la rettifica del documento presso la CSS entro 4 settimane dal ricevimento dello stesso; in caso contrario il contenuto è considerato da lui approvato.

5 Obbligo di notifica

In occasione della stipulazione dell'assicurazione, il contraente è tenuto a comunicare alla CSS con esattezza ogni fatto a lui noto o che dovrebbe essergli noto, rilevante ai fini dell'apprezzamento del rischio.

In caso di violazione dell'obbligo di notifica

- La CSS può disdire per iscritto il contratto, se il contraente al momento della stipulazione dell'assicurazione ha sottaciuto alla CSS un fatto rilevante ai fini della valutazione dei rischi o lo ha falsato. La disdetta acquista efficacia al momento in cui perviene al contraente.
- Decade l'obbligo della CSS di versare prestazioni per sinistri che si sono già verificati, la cui insorgenza o estensione è stata influenzata dalla mancata notifica o dalla notifica scorretta di un fatto determinante un rischio rilevante. In caso fossero state già erogate prestazioni, la CSS ha diritto a restituzione.
- Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la CSS ha avuto conoscenza della reticenza.

6 Modifica dell'assicurazione

La CSS consiglia al contraente di adattare l'assicurazione se la corrispondente situazione assicurativa dovesse aver subito cambiamenti.

La CSS ha il diritto di adattare i premi e le somme alla nuova situazione, quando per esempio vengono aggiunti rischi supplementari oppure altre persone entrano a far parte dell'economia domestica.

7 Obbligo di notifica e altri obblighi

a) Aggravamento e cambiamento del rischio

Durante la durata contrattuale, il contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla CSS ogni modifica di un fatto importante per l'apprezzamento del rischio che egli conosce o dovrebbe conoscere e a proposito

del quale egli è stato interpellato per iscritto prima della stipulazione dell'assicurazione.

La CSS è autorizzata ad adattare il premio alla nuova situazione o a disdire il contratto assicurativo entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione del contraente, con un preavviso di 30 giorni.

Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente, se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al maggior premio.

b) Trasloco e trasferimento di domicilio

Il contraente deve notificare immediatamente alla CSS un trasloco in Svizzera oppure un trasferimento del domicilio all'estero.

La CSS è autorizzata ad adattare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto.

8 Obblighi in caso di sinistro

Con il verificarsi di un evento assicurato, il contraente ha il dovere

- di informare immediatamente la CSS;
- di fornire alla CSS ogni informazione relativa alla causa, l'entità e i dettagli del danno e di permetterle di eseguire gli accertamenti utili;
- di fornire le indicazioni necessarie ai fini della costituzione del diritto al risarcimento e alla definizione dell'entità dello stesso e, su richiesta, di stilare un elenco degli oggetti danneggiati con indicazione del valore, producendo i giustificativi originali;
- per quanto possibile, durante e dopo l'evento dannoso, di cercare di mantenere e salvare gli oggetti danneggiati e di cercare di ridurre il danno, rispettando le prescrizioni della CSS;
- di non apportare modifiche agli oggetti danneggiati che potrebbero rendere più difficile o impedire l'accertamento della causa del sinistro oppure dell'entità del sinistro, qualora tuttavia non siano utili alla riduzione del danno o non siano nel pubblico interesse.

9 Disdetta in caso di sinistro

- Subentrato un evento dannoso con obbligo di risarcimento, la CSS può recedere dal contratto al più tardi al momento del pagamento del risarcimento ed il contraente al più tardi 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento, inoltrando la disdetta per iscritto. La disdetta deve pervenire alla CSS entro tale termine.
- Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa è estinta quando la CSS riceve la disdetta.
- Se disdice la CSS, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.

10 Altri possibili motivi d'annullamento

La CSS può disdire o recedere dall'assicurazione in presenza di pretese fraudolente, di violazione del divieto di modificare la cosa danneggiata in caso di sinistro, di un sinistro provocato intenzionalmente e di doppia assicurazione. La disdetta acquista efficacia nel momento in cui la notifica perviene al contraente.

11 Pagamento del premio e rimborso

- I premi debbono essere versati anticipatamente. Se il contraente non dà seguito entro 30 giorni al suo obbligo di pagamento, con minaccia delle conseguenze di mora egli sarà invitato per iscritto ad effettuare il versamento entro 14 giorni dall'invio del richiamo. Se non verrà dato seguito al richiamo, l'obbligo alle prestazioni della CSS si interromperà dalla scadenza del termine di richiamo, fino al completo pagamento dei premi e delle spese.

- b) Se il contratto viene annullato prima dello scadere dell'anno d'assicurazione, la CSS rimborsa il premio per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Non si effettua alcun rimborso:

- c) se il contraente disdice il contratto in caso di sinistro e il contratto ha avuto una durata minore di 12 mesi;
d) se il contraente ha leso gli obblighi contrattuali ai sensi delle cifre 5, 6, 7 e 8 nei confronti della CSS allo scopo di indurre in errore.

12 Modifiche della tariffa dei premi

Se i premi o la regolamentazione del tariffario sulla partecipazione ai costi cambiano, la CSS può adattare il contratto. A tale scopo, la CSS deve notificare al contraente le nuove condizioni contrattuali, al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso.

Se egli si avvale di tale diritto, il contratto scade al termine dell'anno d'assicurazione.

La disdetta deve giungere alla CSS entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. La mancata disdetta da parte del contraente equivale ad approvazione dell'adeguamento del contratto.

13 Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono entro due anni dal sopraggiungere del fatto che ha dato origine all'obbligo di prestazione.

14 Cessione di diritti di prestazioni

Il contraente può cedere a terzi i diritti a prestazioni nei confronti della CSS soltanto con l'autorizzazione scritta della CSS.

15 Pretese verso terzi

Qualora la CSS, sulla base di questo contratto abbia accordato prestazioni per le quali il contraente potrebbe far valere dei diritti nei confronti di terzi, il contraente deve cedere i suoi diritti alla CSS, sino a concorrenza delle prestazioni accordate.

16 Diritto applicabile

Nella misura in cui le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) non prevedono regolamentazioni divergenti, per ciò che concerne il rapporto contrattuale tra la CSS e il contraente è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Gli eventuali accordi particolari sono prioritari.

17 Luogo d'adempimento e foro competente

- a) Gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sono da adempiere in Svizzera e in valuta svizzera.
b) In caso di vertenza giudiziaria, si può intraprendere un'azione legale contro la CSS nel luogo di domicilio svizzero del contraente o a Lucerna Città. Se il contraente risiede all'estero, il foro giuridico esclusivo è Lucerna Città.

II L'Assicurazione di responsabilità civile privata

18 Oggetto dell'assicurazione

La CSS copre le pretese di diritto civile formulate contro le persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, in caso di

- a) danni a persone, cioè uccisione, ferimento o altre lesioni della salute di persone;
b) danni ad animali, cioè uccisione, ferimento, altre lesioni della salute di animali o smarrimento degli stessi;
c) danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose;
d) pregiudizi economici che sono consecutivi a un danno a persone, materiale o animali assicurati (rimane riservata la cifra 20, lettera r) delle Condizioni generali di assicurazione).

19 Persone assicurate

1. Economia domestica di persone singole

Sono assicurati:

- a) il contraente;
b) le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente.

2. Economia domestica con più persone

Sono assicurati:

- a) il contraente;
b) il coniuge/partner registrato abitante nella stessa economia domestica;
c) tutte le persone che convivono con il contraente nella stessa economia domestica;
d) i figli del contraente (compresi i figliastri e gli affiliati) che non vivono nella sua stessa economia domestica, purché non esercitino alcuna attività lucrativa e sino al compimento del 25° anno d'età. L'apprendistato e la pratica per la formazione professionale non sono considerati attività lucrative ai sensi della presente disposizione;
e) le persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente.

20 Rischi assicurati

È assicurata la responsabilità civile del contraente:

- a) come **persona privata** e **capofamiglia**, per gli atti della vita quotidiana;
Nell'ambito delle disposizioni contrattuali, l'assicurazione copre fino ad un ammontare di CHF 200 000 per sinistro le pretese avanzate per danni cagionati dai figli del contraente incapaci di discernimento e dalle persone che convivono con lui e che sono incapaci di discernimento e interdetto, se e nella misura in cui, nella fattispecie, esisterebbe in base alle disposizioni legali un obbligo d'indennizzo qualora l'autore del danno fosse capace di discernimento.

Esclusioni:

- Danni causati nell'esercizio di una professione o di un'attività lucrativa (con riserva dell'attività accessoria ai sensi della cifra 22 lettera d).
- Le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato.

- b) per **diritti a prestazioni in assenza di responsabilità civile legale**. La CSS assume, senza tener conto della responsabilità civile legale e in presenza di una copertura assicurativa, i seguenti danni fino a CHF 2000 per evento:

1. Pretese per danni corporali e materiali causati da bambini a una terza persona incaricata di sorvegliarli temporaneamente a titolo gratuito.
2. Pretese per danni corporali e materiali causati da animali domestici a un terzo al quale sono stati affidati temporaneamente e che non ne assume la custodia a scopo lucrativo.
3. Danni materiali, causati da persone praticanti sport nell'attività sportiva o di gioco.

Esclusioni:

- Danni quando la sorveglianza è effettuata dietro remunerazione.
- Danni puramente patrimoniali nonché danni patrimoniali in seguito a un danno a persone o a un danno materiale.
- Le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato.

- c) come datore di lavoro per danni causati da **personale domestico e ausiliario** nei confronti di terzi, durante lo svolgimento di lavori remunerati o non remunerati nell'ambiente privato dell'assicurato;

Esclusione:

- Professionisti indipendenti e le persone che lavorano per una ditta esterna.

- d) **persone che praticano sport** nel tempo libero o come dilettanti;

Esclusioni:

- Caccia, manifestazioni sportive di caccia, guardacaccia e sorvegliante della selvaggina.
- Danni causati dal contraente in qualità di paracadutista civile, deltaplanista, parapendista o con altri attrezzi per voli sportivi.

- e) come **tiratore** e possessore di armi e munizioni;

Esclusione:

- Caccia, manifestazioni sportive di caccia, guardacaccia e sorvegliante della selvaggina.

- f) come detentore o utente di **natanti di ogni genere** (p. es. iolla, barca a remi, pedalo, tavola da surf e kiteboard compresi gli accessori ecc.);

Esclusioni:

- Natanti di ogni genere che richiedono per legge un'assicurazione di responsabilità civile.
- Natanti di ogni genere premesso che si tratti un «oggetto affidato» ai sensi della cifra 21.

- g) come proprietario di un'**abitazione mobile** o di una **roulotte non immatricolata** con luogo di stazionamento fisso. L'assicurazione copre anche il terreno attinente e la parte di strada privata;

- h) come proprietario di una **casa unifamiliare** abitata, di un **appartamento di proprietà** o di una **casa plurifamiliare** con al massimo **tre appartamenti**. Gli immobili devono essere ubicati in **Svizzera e non devono servire all'esercizio di un'attività professionale**;

L'assicurazione copre anche il terreno attinente e la parte di strada privata come pure i danni causati da cisterne e da recipienti analoghi alle cisterne. Danni causati da sostanze nocive per il suolo e le acque:

Sono considerati tali i danni causati in rapporto a impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose al suolo o all'acqua, quali carburanti o combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche. Impianti nel senso suddetto sono cisterne o contenitori simili a cisterne (vasche, bacini, ecc.), comprese le relative installazioni. I contenitori mobili (come botti e taniche) sono parificati agli impianti.

Esclusioni:

- Oggetti in proprietà per piani (con riserva della cifra 20 lettera j).
- Danni legati ad impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose al suolo o all'acqua, come acqua di scarico e altri prodotti di scarto.
- Spese per la ricerca di falle, per lo svuotamento e il riempimento nonché per le riparazioni e le modifiche degli impianti.
- Pretese derivanti dal danneggiamento di terreni altrui, di edifici e di altre opere a causa di lavori di demolizione, spostamento di terra, ristrutturazione e costruzione che superano il costo globale di costruzione di CHF 100 000.

- i) proprietari di **terreni non edificati**;

Come proprietario privato di terreni non edificati come parcelle di giardinaggio, piantagioni, boschi fino a una superficie di 1000 m².

Esclusione:

- Pretese per danni che si manifestano a poco a poco o danni da usura.

- j) in **qualità di proprietario per piani** (copertura della differenza di somma);

È assicurata la responsabilità civile legale quale proprietario di appartamenti in proprietà per piani abitati personalmente per la parte eccedente la somma assicurata dell'Assicurazione responsabilità civile di stabili, conclusa dalla comunità dei proprietari per piani (differenza di somma).

- Sono assicurate le pretese che risultano da un danno la cui causa risiede nelle parti dello stabile sulle quali il proprietario di piani possiede un diritto esclusivo;
- sono assicurate le pretese che risultano da un danno la cui causa risiede nelle parti dello stabile, locali o impianti usati in comune, soltanto nell'ambito della quota di proprietà del proprietario per piani assicurato.

Esclusione:

- In caso di pretese avanzate dalla comunità dei proprietari, è esclusa dall'assicurazione la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del contraente, secondo l'atto di fondazione e riportata nel registro fondiario.

- k) come **locatario di stabili e di locali d'abitazione**;

Locatario di camere (comprese le camere d'albergo), di appartamenti (compresi gli appartamenti di vacanza) o di case unifamiliari (comprese le case unifamiliari per vacanza, abitazioni mobili o roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso) abitati personalmente dal contraente.

La copertura si estende pure alle pretese per danni a cose immobili prese in affitto e alle parti dello stabile, impianti e installazioni usate in comune. Sono pure assicurate le pretese per danni alla mobilia presa in affitto con la camera d'albergo o l'appartamento di vacanza.

In caso di perdita delle chiavi sono assicurati i costi dovuti alla necessità di rifare le chiavi e i costi per sostituire il cilindro sono limitati a CHF 1000. Se i costi superano tale importo, la parte superante sarà presa a carico soltanto se la chiave può essere attribuita al corrispondente appartamento (per es. etichetta con indirizzo, nel portafoglio con biglietto da visita).

Esclusioni:

- I danni di tipo estetico non saranno risarciti durante il periodo della locazione, salvo che ci siano da attendersi peggioramenti (per es. crepe nel piano di vetroceramica e i lavandini).
- Danni da usura causati a poco a poco e danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità.
- Per danni la cui sopravvenienza era da attendersi (ad es. fori per viti).
- Piccola manutenzione, come da contratto di locazione.

- l) come possessore, utente e proprietario **d'impianti e apparecchi** domestici come macchina per lavare, frigorifero, radio e televisore con antenna, ecc.;

Esclusione:

- Pretese da danni all'apparecchio.

- m) come detentore e possessore di **animali domestici comuni** (p. es. cane, gatto, criceto, porcellino d'india, canarino) compresi cavalli nonché come detentore di animali domestici di un assicurato lasciati temporaneamente in custodia;

Esclusioni:

- Non sono considerati animali domestici comuni gli animali esotici come per es. serpenti, scorpioni, tarantole, animali velenosi ecc..
- Animali utilizzati nell'agricoltura.
- Custodia di animali professionale o a scopo lucrativo.
- Danni propri causati dagli animali domestici tenuti temporaneamente in custodia.

- n) per danni subiti come **committente privato di lavori di ristrutturazione e di ampliamento**.

Quale committente privato, per un costo globale della costruzione secondo preventivo scritto fino a CHF 100 000.

Esclusioni:

- Responsabilità civile privata per danni in relazione a un pregiudizio ambientale nonché pretese legate a scorie sul proprio terreno (per es. terra scavata inquinata);
- Pretese da danni riguardanti il progetto di costruzione indicato in polizza o gli edifici che ne fanno parte, compresi i beni mobili in essi sistemati e il terreno attinente.
- Responsabilità civile privata per danni che il contraente doveva attendersi con grande probabilità (per es. danni al terreno, compreso a strade e sentieri causati dal passaggio a piedi e con autoveicoli oppure a causa di deposito di calcinacci, materiali e attrezzi). Ciò vale anche per danni accettati in vista della scelta di un determinato metodo di lavoro capace di ridurre i costi o di accelerare i tempi del lavoro.
- Responsabilità civile privata per danni in relazione all'amianto.

- o) come persona facente parte dell'esercito svizzero, della **protezione civile svizzera**, del **servizio civile** e del **servizio pubblico del fuoco**;

Esclusioni:

- Attività in qualità di militare di carriera e servizio in caso di guerra.
- Tumulti e disordini interni.
- Attività in seno al corpo dei pompieri professionali.
- Danni a materiale militare e di servizio (compresa attrezzature personale).

- p) per danni causati da **automodelli, modelli di imbarcazioni e aereomodelli, droni e quadricottero fino a 30 kg**;

Un'altra assicurazione di responsabilità civile o l'assicurazione obbligatoria intervengono in primo luogo e le prestazioni versate da queste assicurazioni sono dedotte dalla somma di garanzia (copertura sussidiaria);

Esclusioni:

- A uso commerciale e in competizioni nonché manifestazioni di spettacolo che sono soggette ad autorizzazione.
- Premesso che nei modelli summenzionati si tratti di «oggetti affidati» ai sensi della cifra 21.
- Violazione contro le regole comportamentali dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) nonché contro la legislazione concernente la formazione, licenza e simili.

- q) per danni in quanto detentore e utente di **biciclette, motociclette, e-bike e veicoli equiparabili**;

se occorre stipulare un'assicurazione legalmente prescritta (obbligo di controllo d'immatricolazione), sono assicurate le pretese per la parte del danno che supera la somma garantita dell'assicurazione prescritta; se non vi è alcuna assicurazione legalmente prescritta, le pretese sono assicurate per l'intero danno.

Se un'assicurazione prescritta dalla legge non è stata stipulata o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge, le pretese non sono assicurate. Questa esclusione non si applica in caso di danni cagionati da bambini in età prescolare;

- r) per danni causati come **conducente di veicoli a motore altrui (automobili, motocicletta e furgoni fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo)**;

Pretese avanzate contro il contraente in seguito all'utilizzazione di veicoli a motore appartenenti a terzi e non coperti dall'Assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore.

La CSS assume la **perdita del bonus dall'Assicurazione di responsabilità civile per veicoli** a motore per il veicolo appartenente a terzi utilizzato. La perdita del bonus si calcola in base al numero di anni assicurativi che devono trascorrere per ottenere di nuovo il livello di premio raggiunto prima del sinistro. Non si tiene conto del fatto che durante questo periodo potrebbero subentrare altri sinistri, una modifica del premio o del sistema di bonus. Il risarcimento della perdita del bonus è soppresso se la CSS rimborsa l'importo del sinistro (responsabilità civile) all'assicuratore del detentore del veicolo.

Esclusioni:

- Non è versato alcun risarcimento per la perdita del bonus se il veicolo utilizzato appartiene ad un noleggiatore professionale o a un'impresa del ramo autoveicoli.
- Per noleggio a pagamento.

- Per giri di prova a titolo professionale e privato.
- La responsabilità per i danni arrecati al veicolo utilizzato, rimorchiato o spinto e ai rimorchi da esso trainati.
- La responsabilità civile per i danni cagionati in seguito all'utilizzazione del veicolo per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore come pure in seguito alla guida di un veicolo da parte di persone che non sono titolari di una licenza di condurre prescritta dalla legge per tali veicoli.
- La responsabilità civile per i danni causati in occasione di partecipazione a gare di velocità, rally e competizioni simili, compreso l'allenamento.
- Le pretese di regresso e di compensazione risultanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, come pure le deduzioni in seguito a colpa grave (con riserva della cifra 22 lettera c).
- Perdita del bonus e aliquota percentuale dall'assicurazione casco collisione del veicolo di terzi danneggiato (copertura assicurativa dell'assicurazione complementare ai sensi della cifra 22 lettera a).
- La responsabilità civile per i danni a cose trasportate con il veicolo, eccetto gli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e oggetti simili.
- La responsabilità civile derivante da corse che un contraente esegue contro remunerazione o a titolo professionale.
- In mancanza dell'Assicurazione responsabilità civile del detentore per il veicolo utilizzato, la copertura della presente polizza è soppressa.
- I danni cagionati dall'usura, le avarie non consecutive ad un infortunio, dovute a rifornimento erraneo, inosservanza delle disposizioni di manutenzione, rotture del materiale provocate da scosse, come pure i danni causati dalla mancanza d'olio, dal gelo o dalla mancanza d'acqua refrigerante.

21 Oggetti affidati

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni agli oggetti affidati e lavorati, ossia per danni causati:

- agli oggetti che un contraente ha preso in consegna per utilizzarli, lavorarli, conservarli, trasportarli o in affitto, con riserva della cifra 20 lettera k delle Condizioni generali (**danni a oggetti presi in consegna**);
- danni a cose dovute allo svolgimento o all'omissione di un'attività da parte del contraente (**danni su oggetti lavorati**).

Esclusioni:

- Danni a navi, barche, tavole da surf e kiteboard, compresa l'attrezzatura, veicoli a motore, rimorchi e roulotte nonché veicoli di volo di ogni tipo utilizzati e affidati o dal contraente utilizzati in quanto socio di un club/un'associazione oppure presi da un offerente commerciale.
- Le pretese di risarcimento avanzate in seguito a distruzione, deterioramento o perdita di oggetti preziosi o di valore (quali gioielli, pellicce, oggetti artistici, ecc.), di pezzi da collezione, di somme di denaro, di cartevalori, di documenti o di piante e disegni tecnici.
- Le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato.
- Le pretese per danni causati a materiale militare, dei pompieri, della protezione civile e del servizio civile (materiale del corpo).

- Danni causati a cose sulle quali il contraente esercita un'attività remunerata o che ha preso a titolo professionale in funzione accessoria (con riserva della cifra 22 lettera d).
- Danni in relazione a chiavi di esercizi commerciali e di veicoli affidate.
- Danni causati a cose prese in prestito o noleggate, possedute in base ad un contratto di locazione-vendita o con riserva di proprietà successivamente acquistate.
- Danni a cose del datore di lavoro.

22 Assicurazioni complementari

a) Conducente di veicoli a motore altrui (automobili, moto e furgoni fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo)

In deroga parziale della cifra 21 (Esclusioni), l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile per danni causati ad autoveicoli altrui utilizzati. Se i danni subiti dal veicolo sono coperti da un'assicurazione casco collisione totale, la CSS copre soltanto **l'aliquota percentuale prevista da tale assicurazione casco e la perdita del bonus** (ai fini del calcolo della perdita del bonus si applica la regolamentazione indicata alla cifra 20 lettera r).

La copertura assicurativa è data soltanto se:

- il detentore del veicolo non è né una persona che convive con il contraente, né il datore di lavoro, né un noleggiatore professionale, né un'azienda del ramo automobili;
- se **l'utilizzo avviene occasionalmente e non regolarmente**, vale a dire se il veicolo altrui viene utilizzato al **massimo 24 giorni** per anno civile (singoli giorni oppure giornate consecutive) e se il contraente non è il detentore del veicolo;
- se l'autoveicolo altrui è **immatricolato in Svizzera**;
- se il sinistro è avvenuto in **Svizzera o in Paese confinante** (Principato del Liechtenstein, Germania, Francia, Italia o Austria);
- per danni all'autoveicolo altrui utilizzato, fino a un massimo di CHF 50 000 per sinistro.

Esclusioni:

- I danni causati in occasione di corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore.
- I danni causati in occasione della partecipazione a gare di velocità, rally e competizioni simili, compresi gli allenamenti.
- I danni causati in occasione di corse che il contraente effettua a pagamento.
- Le pretese di regresso e di compensazione risultanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, come pure le deduzioni in seguito a colpa grave (con riserva della cifra 22 lettera c).
- I danni cagionati dall'usura, le avarie non consecutive a un infortunio, dovute a rifornimento erraneo, inosservanza delle disposizioni di manutenzione, rotture del materiale provocate da scosse, come pure i danni causati dalla mancanza d'olio, dal gelo o dalla mancanza d'acqua refrigerante.
- Il deprezzamento (commerciale o tecnico), le spese per un veicolo di sostituzione e il fermo del veicolo;
- L'aliquota percentuale e la perdita del bonus dell'Assicurazione per responsabilità civile per l'autoveicolo guidato.
- I danni ad autoveicoli che si verificano sotto l'influsso di alcol (valori superiori a quanto permesso dalla legge), stupefacenti o altre droghe.

b) Locatario e comodatario di cavalli

È assicurata la responsabilità civile legale per danni da infortunio subiti dai cavalli presi in prestito, in affitto, tenuti in custodia temporaneamente o cavalcati su incarico, come pure per danni alla sella, l'imbrigliatura o il veicolo a trazione. La CSS concede risarcimento fino a concorrenza dell'importo massimo a tale riguardo fissato in polizza, per:

- morte, riduzione permanente del valore o inutilizzabilità temporanea di un cavallo;
- costi del necessario trattamento del veterinario.

Nell'ambito di tale importo massimo, le prestazioni della CSS per distruzione, danneggiamento o perdita della relativa sella, imbrigliatura o del veicolo a trazione compresa la carrozza ammontano al massimo a CHF 1000 per sinistro.

Alla morte di un cavallo, oppure, quando secondo la diagnosi del veterinario deve essere macellato d'urgenza, la CSS deve essere informata in tempi utili per poter far eseguire una sezione o un esame approfondito. Qualora il contraente non rispetti tale regola, decade l'obbligo contrattuale di versargli prestazioni. In caso di inutilizzabilità temporanea del cavallo la CSS versa il risarcimento giornaliero indicato in polizza.

Le prestazioni complessive sono limitate alla somma assicurativa indicata nella polizza di questa assicurazione complementare.

Esclusione:

- Pretese per danni causati durante la partecipazione a concorsi ippici, ad eccezione di danni avvenuti durante gli esami interni o durante i corsi nonché prove di orientamento a cavallo, come pure le pretese a copertura di danni che, in base ad accordi contrattuali eccedenti la responsabilità civile legale, il contraente è tenuto a risarcire (attentati nella stalla, condizioni riportate sull'abbonamento ecc.). Le pretese da danni cagionati dall'utilizzo di cavalli per lavoro (con riserva della cifra 22 lettera d).

c) Rinuncia a riduzioni a causa di grave negligenza

La CSS rinuncia alla riduzione delle prestazioni assicurative a seguito di grave negligenza ai sensi dell'articolo 4 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Esclusioni:

- I sinistri causati dal contraente sotto l'influsso di alcolici, droghe oppure a seguito di un abuso di medicinali.
- I sinistri causati dalla guida in stato di incapacità di un autoveicolo o se il conducente si sottrae od oppone a sottoporsi all'esame del sangue, all'etilometro o a un'altra visita disposta dalla legge.
- I sinistri intenzionali o il dolo eventuale.
- Le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato.
- Se l'evento assicurato è causato dalla guida che supera ampiamente la velocità massima permessa di un autoveicolo vale, in ogni caso, l'art. 90 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

d) Attività professionali accessorie

È assicurata la responsabilità civile derivante da un'attività accessoria indipendente, a condizione che il reddito annuo lordo non superi i CHF 18 000. In caso di sinistro, il contraente deve comprovare il reddito lordo (cifra

d'affari annua) di un'attività accessoria indipendente (p. es. conteggio salariale, dichiarazione delle imposte ecc.). I danni a locali commerciali utilizzati per l'attività accessoria sono anch'essi assicurati ai sensi della cifra 20 lettera k).

In modo particolare non sono assicurati i seguenti campi di attività:

- servizi IT;
- consulenza aziendale;
- pubblicità;
- servizi finanziari;
- architettura;
- commercio in opere d'arte;
- rappresentanza legale (avvocato, notaio, ecc.);
- consulenza fiscale;
- fornitura di prestazioni mediche.

Esclusioni:

- Le pretese per danni a beni mobili che il contraente ha preso in consegna per custodia o utilizzo o che gli sono stati locati (danno su un oggetto affidato).
- Le pretese per danni a cose con o sulle quali il contraente esercita o omette di esercitare un'attività (danni a oggetti lavorati) (per esempio lavorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo, trasporto).
- In deroga alla cifra 24 (validità territoriale e temporale) per danni che si sono manifestati da un'attività accessoria al di fuori della Svizzera.
- Le pretese in relazione con l'attività accessoria indipendente in tutte le attività sportive a rischio, secondo l'elenco degli atti temerari della Suva.
- La responsabilità civile privata per i pericoli in relazione all'attività principale di un'azienda, professione o ente, qualora queste non siano esercitate in attività accessorie o cariche accessorie.
- Danni che il contraente doveva attendersi con grande probabilità; ciò vale anche per danni accettati in vista della scelta di un determinato metodo di lavoro capace di ridurre i costi o di accelerare i tempi del lavoro.
- Danni in collegamento con un'attività soggetta ad autorizzazione che il contraente esercita senza la necessaria autorizzazione.
- Le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato al danneggiato.
- Danni causati dalle ripercussioni di raggi laser e ionizzanti nonché dell'energia nucleare.
- Danni dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerca e formule di terzi.
- Le pretese nei confronti di una persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili.
- Le pretese per spese per prevenzione degli infortuni.
- Le pretese concernenti l'adempimento di contratti, oppure invece di questi ultimi, le prestazioni sostitutive per inadempimento del contratto oppure per adempimento imperfetto (rischio aziendale).
- Le pretese per danni e carenze alle cose fornite o ai lavori effettuati dal contraente.
- Le pretese per spese in collegamento con l'individuazione e ripristino di questi danni e carenze.
- Le pretese per la perdita di guadagno e patrimoniali come conseguenza di tali danni e carenze.
- Se sulla base della stessa fattispecie vengono fatte valere pretese extra-contrattuali, allora anche in questo caso viene meno la protezione assicurativa.
- Meri danni patrimoniali che non sono da attribuire né a un danno assicurato corporale o materiale.

- 23 Esclusioni generali**
L'assicurazione non copre le pretese:
- a) per i danni che colpiscono il contraente o un'altra persona convivente, ivi comprese i danni a cose di loro appartenenza (con riserva delle cose appartenenti a dipendenti e ausiliari del contraente secondo la cifra 20, lettera c);
 - b) per i danni in relazione all'esercizio di una professione, di qualsiasi altra attività lucrativa o un'azienda industriale, commerciale o agricola (con riserva delle cose dei dipendenti e ausiliari del contraente ai sensi della cifra 20 lettera c), o attività accessorie del contraente ai sensi della cifra 22 lettera d);
 - c) per i danni per cui il contraente è responsabile in qualità di conducente di veicoli a motore e dei rimorchi da questi trainati o di veicoli rimorchiati o spinti nonché la responsabilità civile delle persone per cui il detentore è responsabile in base alla legge svizzera sulla circolazione stradale.
Con riserva delle disposizioni ai sensi della cifra 20 lettera r) rispettivamente cifra 22 lettera a);
 - d) risultanti dalla responsabilità civile in qualità di detentore e quella derivante dall'utilizzazione di aerei di ogni genere, nonché derivante dall'esistenza o dall'utilizzazione di canotti e battelli per i quali un'assicurazione per responsabilità civile è prescritta dalla legislazione svizzera o che sono immatricolati all'estero (con riserva delle disposizioni ai sensi della cifra 20 lettera p);
 - e) in virtù di convenzioni speciali che eccedono i limiti della responsabilità legale o a seguito dell'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione;
 - f) per i danni che erano stati presi in considerazione o che ci si poteva attendere con grande probabilità;
 - g) per i danni a cose provocati poco a poco dall'azione delle intemperie, della temperatura, del fumo, della polvere, della fuliggine, di gas, di vapori o di vibrazioni, salvo il caso in cui la causa sia imputabile a un evento verificatosi improvvisamente e non prevedibile;
 - h) per i danni causati intenzionalmente o perpetrando intenzionalmente un crimine o un delitto, e per danni arrecati a cose di cui la persona assicurata si è impadronita, senza averne il diritto, in modo temporaneo o definitivo;
 - i) per pretese dovute a malattie infettive dell'uomo, degli animali e delle piante;
 - j) per i danni dovuti a perdita o danneggiamento di dati e programmi (software);
 - k) per i danni manifestatisi in collegamento con le attività esercitate in associazioni o nei confronti degli associati;
 - l) per i danni su cose, costi e proventi per i quali sussiste un'assicurazione particolare. Questa clausola non viene applicata se l'assicurazione alla quale si fa qui riferimento prevede una analogia.
- 24 Validità territoriale e temporale**
Nella misura in cui le presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA) non prevedano diversamente, l'assicurazione è valevole in tutto il mondo per i danni causati nel corso della durata contrattuale.
La copertura assicurativa termina alla fine dell'anno d'assicurazione nel quale avviene il trasferimento del domicilio all'estero o immediatamente, su richiesta del contraente.
- 25 Prestazioni della CSS**
- a) Nel quadro della copertura assicurativa, la CSS versa l'importo di risarcimento dovuto al danneggiato dal contraente, in base alle disposizioni legali in materia di responsabilità civile e inoltre assume la difesa contro pretese ingiustificate (protezione giuridica passiva).
 - b) Viene risarcito il **valore attuale** (importo che viene richiesto per l'acquisto o il ripristino di una cosa simile, meno il deprezzamento a causa di usura, età o per altri motivi).
 - c) Le prestazioni della CSS (compresi interessi delle spese per ridurre il danno, spese per avvocato e giudiziarie, spese aggiudicate alla parte avversa e costi assicurati d'impedimento del danno) sono limitate alla somma di garanzia indicata in polizza per ogni sinistro assicurato.
 - d) In caso di lesione colposa di prescrizioni legali o contrattuali o di obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura che ha influito sul verificarsi o sull'entità del danno, salvo che il contraente provi che il comportamento non ha influito in alcun modo sul verificarsi e sull'entità del danno o se sussiste una relativa assicurazione complementare «Rinuncia a riduzione in seguito a negligenza grave», ai sensi della cifra 22 lettera c).
 - e) L'insieme dei danni attribuibili alla medesima causa viene considerato come un unico sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- 26 Aliquota percentuale**
- a) In assenza di accordi divergenti, il contraente sostiene un'aliquota percentuale di CHF 200 per ogni sinistro.
 - b) Per i danni causati da inquilini che traslocano (danni da risarcire all'affittuario al momento della consegna dell'appartamento), la partecipazione alle spese viene detratta una volta per ogni caso.
 - c) Per danni causati come conducente di veicoli a motore altrui, la partecipazione alle spese è del 10% per ogni sinistro, almeno CHF 500. Se la prestazione consiste nell'assunzione di un'eventuale aliquota percentuale o del premio maggiore (perdita del bonus) dell'assicurazione casco collisione, tali prestazioni saranno addizionate.
 - d) Per danni causati come locatario e comodatario di cavalli, la partecipazione alle spese è del 10% per ogni sinistro, almeno CHF 500.
- 27 Obbligo di notificare un sinistro**
Se si verifica un sinistro le cui probabili conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se vengono formulate pretese di risarcimento contro il contraente, questi ha l'obbligo di avvertire immediatamente la CSS per iscritto. Se il sinistro provoca la morte di una persona, la CSS deve esserne avvertita entro 24 ore. La CSS dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, contro il contraente viene adottato un provvedimento di polizia o iniziata una procedura penale o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. La CSS si riserva il diritto di nominare un difensore per il contraente, al quale egli deve rilasciare procura.
- 28 Liquidazione del sinistro e conduzione del processo**
- a) La CSS si occupa della liquidazione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la partecipazione alle spese prevista.
 - b) La CSS conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante del contraente e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola il contraente. La CSS ha il diritto di versare il risarcimento direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale partecipazione alle spese; in tal caso il contraente, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la partecipazione alle spese. Senza l'autorizzazione della CSS, il contraente è tenuto ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i

rappresentanti di questi per tutto ciò che riguarda il diritto al risarcimento del danno, ogni riconoscimento di pretesa, la conclusione di una transazione o il versamento di risarcimento. Inoltre, il contraente deve fornire alla CSS, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dal danneggiato, consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari quali convocazioni, comparse, giudizi ecc.) e sostenere la CSS il più possibile nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).

c) Se non si può giungere ad un accordo con il danneggiato e viene intentato un processo, il contraente deve affidare alla CSS la conduzione del processo civile. La CSS ne assume le spese nel quadro della cifra 25. Se al contraente viene aggiudicato un risarcimento di spese processuali, questo spetta alla CSS qualora non sia destinato alla copertura delle sue spese personali.

29 Scadenza del versamento delle prestazioni

Il risarcimento è esigibile dopo 30 giorni dal momento in cui la CSS ha ricevuto i documenti indispensabili per determinare l'importo del danno e il suo obbligo di versare delle prestazioni.

L'obbligo di pagamento della CSS è differito per tutto l'arco di tempo in cui l'indennità non può essere fissata o pagata per colpa del contraente o dell'avente diritto.

La scadenza non subentra, in particolare, fintanto che

- non è chiaro a chi va erogata per legge la prestazione assicurativa;
- la polizia o le autorità investigative stanno indagando in relazione all'evento oppure una procedura penale contro il contraente o l'avente diritto non è ancora conclusa.

